

INFORMAZIONE PROVVISORIA N. 7/2023

ESTREMI

PUBBLICA UDIENZA 25.05.2023, PRES. G. DIOTALLEVI, REL. G. DE MARZO, EST. G. DE MARZO, RIC. C.C., PG. P. GAETA (CONF.), RG N. 30159/2021

QUESTIONE CONTROVERSA

Se il fine di profitto del reato di furto, caratterizzante il dolo specifico dello stesso, sia circoscritto alla volontà di trarre dalla sottrazione del bene una utilità di natura esclusivamente patrimoniale, ovvero possa consistere anche in un fine di natura non patrimoniale.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Cod. pen., artt. 43, 624.

SOLUZIONE ADOTTATA

Il fine di profitto del reato di furto, caratterizzante il dolo specifico dello stesso, può consistere anche in un fine di natura non patrimoniale.

* Consigliere della Corte di cassazione